

Deliberazione della Giunta Regionale n° 7/3235 del 26/01/2001

Misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente - Applicazione delle sanzioni amministrative (artt. 22 e 54 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che, per la tutela quantitativa della risorsa idrica, prescrive che le regioni definiscano, sulla base delle linee guida per la predisposizione del bilancio idrico emanate dal Ministro dei Lavori Pubblici e dei criteri adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino:

- a) gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati
- b) gli obblighi e le modalità di Trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente, per il loro successivo inoltro alla Regione e alle Autorità di bacino competenti

Considerato che fino all'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999, per i soggetti che al di fuori dei pubblici servizi provvedevano autonomamente all'approvvigionamento idrico vigeva, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, l'obbligo di provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura delle acque prelevate e di farne denuncia ai competenti uffici delle Province, dei Consorzi e dei Comuni con periodicità non superiore all'anno, e che le modalità di presentazione della denuncia erano state definite con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1986, n. 15443

Considerato altresì che fino all'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, all'art. 42, comma 3, come modificato dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prescriveva che a cura e a spese dei concessionari delle derivazioni d'acque pubbliche fossero installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi derivati e che i risultati delle misurazioni venissero trasmessi all'Autorità concedente

Ritenuto essenziale, per la pianificazione del bilancio idrico e la redazione del piano di tutela delle acque previsto dall'art. 44 del d.lgs. 152/1999, garantire continuità nell'acquisizione dei dati sulle quantità d'acqua derivate

Ritenuto conseguentemente, in attesa dell'emanazione dei criteri e delle linee guida di cui sopra da parte del Ministro dei Lavori Pubblici e dei Comitati delle Autorità di Bacino, di disciplinare in via provvisoria l'installazione dei misuratori di portata e di volume di acque pubbliche derivate, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui lo Stato ha conferito alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, fatte salve le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico che fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CEE sono rilasciate dallo Stato d'intesa con le regioni interessate

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che nel recepire la direttiva 96/1992/CE ha demandato all'emanazione di un successivo decreto legislativo il conferimento alle regioni della competenza al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, che pertanto in fase

transitoria continuano ad essere rilasciate dallo Stato d'intesa con le regioni interessate

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia» che, in attuazione del d.lgs. 112/1998, delega tra l'altro alle Province le funzioni riguardanti il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni ed attingimenti di acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933, stabilendo altresì che per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, escluse quelle idroelettriche, la Regione si avvalga degli uffici tecnici delle Province e acquisisca il parere delle stesse

Dato atto delle valutazioni espresse dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che al riguardo propone in via provvisoria di:

- a) assoggettare tutti coloro che derivano acque pubbliche esclusi i soggetti contemplati dall'art. 93 del R.D. 1775/1933, aventi facoltà di utilizzarne liberamente per uso domestico le acque sotterranee del proprio fondo, i titolari di licenze di attingimento di cui all'art. 56 del R.D. 1775/1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo all'obbligo di:
 - installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati
 - trasmettere alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione la denuncia dei risultati delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati, da effettuarsi utilizzando le schede di cui all'allegato «A» alla presente deliberazione
- b) assoggettare, per motivi di continuità con le previgenti disposizioni, i soggetti contemplati dall'art. 93 del r.d. 1775/1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo, nonché i titolari di licenze di attingimento di cui all'art. 56 del R.D. 1775/1933, all'obbligo di presentare alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione la sola denuncia dei volumi d'acqua derivati
- c) vincolare i soggetti richiedenti una nuova concessione di derivazione di acque pubbliche, escluse le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo, ad installare, prima dell'attivazione del prelievo, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati
- d) individuare, in via transitoria, quale periodo di riferimento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati l'anno solare, con l'obbligo di trasmettere le denunce di cui alle lettere a), secondo alinea, e b) alle Province entro il 31 gennaio dell'anno successivo
- e) prevedere, in sede di prima applicazione, che il termine per la presentazione delle denunce di cui alle lettere a), secondo alinea, e b) relative all'anno 2000 sia fissato al 30 giugno 2001, e che l'eventuale presentazione secondo le modalità e i termini contemplati dalla d.g.r. 15443/1986 assolvano a tutti gli effetti gli obblighi di cui alle lettere a), secondo alinea, e b)
- f) affidare alle Province il compito di inoltrare i dati delle denunce di cui ai precedenti punti a), secondo alinea, e b), alla Regione, alle Autorità di Bacino e, per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, allo Stato quale Autorità concedente, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, in base alle linee guida ed ai criteri di cui all'art. 22 del d.lgs. 152/1999, così come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. 258/2000
- g) revocare la d.g.r. 15443/1986 concernente le «Modalità di presentazione delle denunce delle quantità di acqua prelevate da parte dei soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico (art. 7, l. 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni)»

Ritenuto di accogliere le proposte, come sopra riportate, del Dirigente dell'Unità Organizzativa

Ritenuto di applicare le sanzioni previste dall'art. 54, comma 10 bis del d.lgs. 152/1999, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 258/2000 ai soggetti che violano le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) della proposta del Dirigente dell'Unità Organizzativa

Preso atto che l'esercizio del controllo accertamento ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle prescrizioni di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* della richiamata proposta del Dirigente dell'Unità Organizzativa appartiene:

- a) alle Province per quanto concerne le concessioni di piccole derivazioni e gli attingimenti di cui al r.d. 1775/1933, ad esse delegati ai sensi dell'art. 3, comma 111, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1
- b) alla Regione per quanto concerne le concessioni di grandi derivazioni

Considerata l'opportunità, relativamente alle grandi derivazioni di cui all'art. 3, comma 108, lettera *f)*, della citata l.r. 1/2000 per il cui rilascio - escluse quelle di competenza dello Stato - è previsto che la Regione si avvalga degli uffici tecnici delle Province e acquisisca il parere delle stesse, di:

- a) affidare alle Province le funzioni di controllo ed accertamento sull'ottemperanza alle prescrizioni di cui lettere *a), b), c), d), e)* della proposta del Dirigente dell'Unità Organizzativa
- b) conservare in capo alla Regione i successivi adempimenti per l'applicazione e irrogazione delle sanzioni

Dato atto che il 13 dicembre 2000 si è tenuto presso gli Uffici regionali un incontro tecnico con i rappresentanti delle Province per recepirne le osservazioni

Ritenuto indispensabile assicurare la più ampia diffusione del presente provvedimento per assicurarne la conoscenza e agevolare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127

all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

- 1) di assoggettare tutti coloro che derivano acque pubbliche - esclusi i soggetti contemplati dall'art. 93 del R.D. - 1775/1933, aventi facoltà di utilizzare liberamente per uso domestico le acque sotterranee del proprio fondo, i titolari di licenze di attingimento di cui all'art. 56 del R.D. 1775/1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo all'obbligo di:
 - installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati
 - trasmettere alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione la denuncia dei risultati delle misurazioni delle portate e dei volumi d'acqua derivati, da effettuarsi utilizzando le schede di cui all'allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
- 2) di assoggettare, per motivi di continuità con le previgenti disposizioni, i soggetti contemplati dall'art. 93 del r.d. 1775/1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo, nonché i titolari di licenze di attingimento di cui all'art. 56 del R.D. 1775/1933, all'obbligo di presentare alla Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione la sola denuncia dei volumi d'acqua derivati
- 3) di obbligare i soggetti - richiedenti una nuova concessione di derivazione di acque pubbliche, escluse le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo, ad installare, prima dell'attivazione del prelievo, idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati
- 4) di individuare, in via transitoria, quale periodo di riferimento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati l'anno solare, con l'obbligo di trasmettere le denunce di cui alle lettere *a)*, secondo alinea, e *b)* alle Province entro il 31 gennaio dell'anno successivo
- 5) di fissare, in sede di prima applicazione, la data del 30 settembre 2001 quale termine per la

presentazione delle denunce di cui ai punti 1), secondo alinea, e 2) relative all'anno 2000, e di stabilire altresì che l'eventuale presentazione di tali denunce secondò le modalità e i termini contemplati dalla d.g.r. 15443/1986 assolve a tutti gli effetti gli obblighi di cui ai punti 1), secondo alinea, e 2)

6) di revocare la d.g.r. 15443/1986 concernente le "Modalità di presentazione delle denunce delle quantità di acqua prelevate da parte dei soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico (art. 7, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni)"

7) di applicare le sanzioni ai soggetti che violano le disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 54, comma 10-bis, del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 258/2000

8) di dare atto che l'esercizio del controllo, accertamento ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) appartiene alle Province per quanto concerne le concessioni di piccole derivazioni e gli attingimenti di cui al R.D. 1775/1933, ad esse delegati ai sensi dell'art. 3, comma 111, della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1

9) di attribuire alle Province le funzioni del controllo ed accertamento sulla violazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) inerenti le grandi derivazioni, mantenendo in capo alla Regione il successivo iter procedurale per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 54, comma 10 bis del d.lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal d.lgs. 258/2000

10) di disporre che le Province inoltrino i dati delle denunce di cui ai punti 1), secondo alinea, e 2), alla Regione, alle Autorità di Bacino e, per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, allo Stato quale Autorità concedente, secondo le modalità e nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, che verrà emanato in base alle linee guida ed ai criteri di cui all'art. 22 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258

11) di assicurare la più ampia conoscenza del presente provvedimento, per agevolare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, mediante:

- affidamento alla rete degli uffici relazioni con il pubblico - Spazio Regione - del compito di provvedere alla sua diffusione presso le Province ed i Comuni lombardi
- comunicazione alle Camere di commercio e alle associazioni di categoria interessate
- pubblicizzazione su quotidiani nazionali e locali a maggior diffusione sul territorio

12) di pubblicare il presente atto e l'allegato «A» sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia. Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione.

ALLEGATO A - TRASMISSIONE ANNUALE DEI RISULTATI DELLE MISURAZIONI DELLE PORTATE E DEI VOLUMI D'ACQUA PUBBLICA DERIVATI

ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 11 maggio, 1999, n. 152, così come modificato dell'art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258

Elenco dei dati da comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini delle denuncia di cui alla deliberazione della Giunta regionale¹

¹ Le schede vanno compilate in ogni loro parte, riportando i dati richiesti e barrando le caselle interessate. I dati contenuti nelle sezioni riquadrate vanno comunque riportati, in occasione di ogni denuncia annuale, mentre i rimanenti vanno riportati solo in caso di variazione rispetto alla

denuncia dell'anno precedente.

TITOLARE DELLA DERIVAZIONE

Denominazione:

.....

Ragione Sociale:

.....

Cod. fisc./Part. IVA:

.....

Sede (Comune):

.....

CAP: Prov.

.....

Indirizzo: Tel.

.....

Legale rappresentante:

.....

nato a: Prov. il:

.....

NOTIZIE SULLA STRUTTURA IN CUI SI UTILIZZA L'ACQUA DERIVATA

Ubicazione

Comune: Cap.: Prov.

.....

Indirizzo: tel.

.....

Responsabile del servizio di approvvigionamento idrico:

.....

Tipo di insediamento:

.....

civile produttivo

Attività svolta

.....

Codice ISTAT di classificazione dell'attività²

.....

² V. tabelle «Classificazione delle attività economiche - Metodi e Norme - Serie C - n. 1 edizione 1991 - ISTAT».

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Derivazione da:

Pozzi n.

Sorgenti n.

Corpi idrici superficiali - prese n.

(Per ogni pozzo, sorgente, presa da corpo idrico superficiale compilare le schede A, B

o C di interesse)

Utilizzazione delle acque derivate:

Irrigazione

Consumo umano
 Industriale
 Piscicoltura, irrigazione verde pubblico e attrezzature sportive
 Idroelettrico
 Igienico ed assimilati, altri usi
 Concessione in Atto
 Concessione rilasciata il:
 Estremi della concessione:
 Data di scadenza:
 Autorità concedente:
 Ministero LL.PP. Regione Provincia
 Portata complessiva concessa:
 Media [l/s]: Massima [l/s]:

Concessione/Rinnovo in istruttoria
 Domanda o autodenuncia presentata il:
 Estremi della domanda:
 Autorità concedente:
 Ministero LL.PP. Regione Provincia
 Portata complessiva richiesta:
 Media [l/s]: Massima [l/s]:

Licenza di attingimento (art. 56 del r.d. 1775/1933)
 Licenza rilasciata il:
 Estremi della licenza:
 Durata attingimento:
 Ente autorizzatorio:
 Regione Provincia
 Portata complessiva autorizzata:
 Media [l/s]: Massima [l/s]:
 Uso domestico (art. 93 del r.d. 1775/1993)

Luogo e data di presentazione li

Timbro e firma del proprietario
 o del legale rappresentante

SCHEDA A - DATI RELATIVI ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DA POZZO

POZZO N.³
 Codice pozzo (ove esistente):
 Dati catastali del terreno su cui è installato il pozzo:
 - Comune
 - Provincia
 - partita catastale n.
 - foglio n.
 - mappale n.
 Coordinate geografiche del pozzo (Gauss-Boaga):

³ Compilare una scheda per ciascuno dei pozzi da cui si deriva acqua pubblica.

Quota del piano di campagna (m s.l.m.):
 Quota di riferimento bocca pozzo:
 Data escavazione pozzo:
 Estremi autorizzazione all'escavazione:
 Diametro del pozzo mm

Colonna n.⁴
Profondità filtri (con riferimento alla quota della bocca del pozzo)
filtro n. da m a m
filtro n. da m a m
Caratteristiche di targa della pompa installata
- Tipo - Prevalenza m
- Potenza HP - Portata l/s

⁴ Nel caso di pozzi con colonne separate che prelevano da falde differenti, i dati che seguono devono essere riportati per ogni colonna di emungimento.

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO
mc
 stimato misurato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:
Tipologia dello strumento:
Modalità di scarico delle acque dopo l'uso
 scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
 scarico in corpo d'acqua superficiale
 scarico in fognatura

SCHEDA B - DATI RELATIVI ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO DA SORGENTE

SORGENTE N.⁵
Denominazione della sorgente:
Dati catastali del terreno su cui è ubicata la sorgente:
- Comune
- Provincia
- partita catastale n.
- foglio n.
- mappale n.
Coordinate geografiche della sorgente (Gauss-Boaga):

⁵ Compilare una scheda per ciascuna delle sorgenti da cui si deriva acqua pubblica.

Quota della sorgente (m s.l.m.):
Bacino idrografico di appartenenza:

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO
mc
 stimato misurato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:
Tipologia dello strumento:

Modalità di scarico delle acque dopo l'uso
 scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
 scarico in corpo d'acqua superficiale
 scarico in fognatura

SCHEDA C - DATI RELATIVI ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA DA CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PRESA N.⁶
 Fiume/torrente
 Lago
Denominazione:
Ubicazione della presa:
- Comune
- Località:
- Quota (m s.l.m.):
Coordinate geografiche del pozzo (Gauss-Boaga):

Bacino idrografico di appartenenza
Pre prese da lago:
- Distanza dall'incile m
- Distanza dalla costa m
- Profondità della presa dal pelo libero m.

⁶ Compilare una scheda per ciascuna delle prese da cui si deriva acqua pubblica.

VOLUME DI ACQUA PRELEVATO NEL CORSO DELL'ANNO
mc
 stimato misurato da strumento

Anno di installazione dello strumento di misura delle quantità di acqua prelevate:
Tipologia dello strumento:
Modalità di scarico delle acque dopo l'uso
 scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
 scarico in corpo d'acqua superficiale
 scarico in fognatura
